REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/73 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1973

relativo alla classificazione di merci nella voce n. 87.06 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che occorre emanare disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione di alberi di trasmissione, di crociere cardaniche e, in generale, di giunti di articolazione concepiti per assicurare sugli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso una trasmissione regolare della forza motrice ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 [2], modificata da ultimo con regolamento (CEE) n. 1354/73 del Consiglio [3], del 15 maggio 1973, comprende :

— alla sezione XVI, capitolo 84, e in particolare alla voce n. 84.63, gli « alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.) »,

— alla sezione XVII, capitolo 87, e in particolare alla voce n. 87.06, le « parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso »,

considerando che gli alberi di trasmissione, le crociere cardaniche e i giunti di articolazione precitati, presentano le caratteristiche che li rendono atti a sopportare lo sforzo derivante dall'alta velocità di rotazione che è propria degli autoveicoli ;

considerando che detti oggetti non costituiscono parti intrinseche di motori previste alla nota n. 2 e) della sezione XVII della tariffa doganale comune e che, di conseguenza, la voce n. 84.63 non può essere presa in considerazione per la loro classificazione doganale ;

considerando che la nota n. 1 k) della sezione XVI esclude da questa sezione gli oggetti della sezione XVII ; che detti alberi di trasmissione, crociere cardaniche e giunti di articolazione costituiscono parti e pezzi staccati di autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, citati alla voce n. 87.06 ; che quest'ultima voce deve, di conseguenza, essere ritenuta per la classificazione degli oggetti precitati in applicazione della regola generale n. 1 per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli alberi di trasmissione, le crociere cardaniche e, in generale, i giunti di articolazione concepiti per assicurare sugli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, una trasmissione regolare della forza motrice, rientrano, nella tariffa doganale comune, nella voce n. 87.06 :

« parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 23.